FONDAZIONE COLLEGIO EUROPEO DI PARMA



STATUTO

2	2
Art.1 Costituzione	2
3 / M M 1	
Art.2 Sede sociale Art.3 Oggetto della Fondazione	2
Art. 3 Oggetto della Fondazione	٦
1 m m 1 2	~
A 1 / The de mantions	
1 1 C	₩,
L. O. O della Uandariana	•
A CAN PER A CALL TO THE PROPERTY OF THE PROPER	•
4 / 11 Abloo dolla Kandarione	
A MARK TOTAL AND	≃.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	~
4 / 14 Data del Consiglio di Amministrazione	_
ting of the second of Considio di amministrazione e quorum	•
A Consider to del Considio di Amministrazione	
1 1 to Things A maninistration	
do Tal de la Calambifica	
, mil quin d' à	• •
A 4 00 T invidence	
Art 22 Clausola di rinvio	. 7



Art.1 Costituzione

A norma degli arti. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la "Fondazione Collegio Europeo di Parma".

Art.2 Sede sociale

La Fondazione ha sede legale in Parma, via Università n. 12. Essa potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art.3 Oggetto della Fondazione

La Fondazione Collegio Europeo non ha scopo di lucro ed ha quale suo oggetto principale quello di favorire la formazione di esperti nelle materie relative ai diversi settori di attività dell'Unione Europea e di svolgere attività di formazione, informazione, ricerca e divulgazione scientifica e didattica sulle tematiche dell'Unione Europea.

La Fondazione stabilisce rapporti con gli organi dell'Unione Europea o con organismi da essa istituiti, Università, centri di ricerca, e potrà altresì instaurare rapporti di collaborazione con altri enti e Istituzioni pubbliche e private, aventi sede in Italia e all'estero, allo scopo dell'ottimale perseguimento degli obiettivi individuati nel presente articolo.

La Fondazione opererà in modo da beneficiare dell'apporto tecnico e dell'aiuto finanziario messi a disposizione dall'Unione Europea, nonché dalle diverse forme istituzionali dei Paesi aderenti all'Unione oltre che dalle collettività locali e dalle loro forme di rappresentanza.

Per il conseguimento del suo oggetto, la Fondazione potrà, nell'ambito delle materie oggetto della sua attività:

istituire corsi e scuole di preparazione e perfezionamento ed in particolare il Diploma Avanzato in Studi Europei;

promuovere convegni, riunioni e seminari di studio nonchè promuovere e finanziare attività di studio e ricerca;

costituire biblioteche:

promuovere e realizzare iniziative editoriali (scritte ed audiovisive) anche a mezzo strumenti elettronici, con l'esclusione dei giornali quotidiani;

supportare l'attività di enti che agiscono nel campo degli studi del diritto, dell'economia e delle politiche della Unione Europea, mediante il sostegno ed il rilievo dell'attività da essi svolta, dei programmi scientifici documentati che tali enti si propongono di perseguire, con il finanziamento della Fondazione;

istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica oggetto di attività della Fondazione.

La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di servizi, che direttamente od indirettamente, riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali suindicati.

Art. 4 Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerati opportuni ed utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, partecipare e concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché partecipare a

società del medesimo tipo;

f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione potrà anche compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di investimento, che siano strettamente strumentali al conseguimento dello scopo della Fondazione medesima.

Art.5 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o in beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori, dai sostenitori o da altri a tale scopo, sia una tantum che a carattere continuativo;

dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione,

compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengano

destinate ad incrementare il patrimonio;

da eventuali contributi erogati in conto Patrimonio da parte dello Stato, della Unione Europea, di società ed enti nazionali, anche territoriali, e sopranazionali, pubblici e privati.

Art.6 Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;

dai contributi e dalle quote associative dei Fondatori e dei Sostenitori;

- da eventuali contributi erogati in conto gestione da parte dello Stato, della Unione Europea, di società ed enti nazionali, anche territoriali, e sopranazionali, pubblici e privati;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

- dai fondi destinati dalla Unione Europea alle attività di formazione.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

La gestione della Fondazione dovrà in ogni caso assicurare la integrità economica del patrimonio.

Art.7 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario va dall'1 (uno) luglio al 30 (trenta) giugno di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva lo schema del bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 30 settembre quello del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente: tali documenti vengono quindi trasmessi al Collegio dei Revisori per la redazione della relativa Relazione destinata alla Assemblea della Fondazione.

L'Assemblea della Fondazione approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo entro il 30 aprile di ogni anno ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro il 31 ottobre di ogni anno. I bilanci devono essere accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori ed essere trasmessi ai Fondatori almeno 15 giorni prima della data prevista per la loro approvazione.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed

assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della

fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art.8 Organi della Fondazione

Sono organi della fondazione:

l'Assemblea della Fondazione;

il Consiglio di Amministrazione;

il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

il Collegio dei Revisori dei conti.

Il Consiglio di Amministrazione costituisce un apposito Comitato Scientifico con funzioni consultive e di indirizzo della attività scientifica e didattica come oltre specificato.

Art.9 Fondatori

Fondatori sono i soggetti che hanno dato vita alla Fondazione in sede di atto costitutivo, fatte salve le successive modifiche.

Possono acquisire la posizione di Fondatori, nominati tali dall'Assemblea della Fondazione, con delibera adottata con voto unanime dagli attuali Soci Fondatori, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti od altre istituzioni, anche aventi sede all'estero, che contribuiscano al patrimonio o al fondo di gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dell'Assemblea stessa ai sensi del presente statuto.

Art.10 Sostenitori

Sono Sostenitori della Fondazione le persone fisiche, giuridiche e gli enti che versano contributi annui al Fondo di gestione nelle misure indicate dal Consiglio di Amministrazione.

I Sostenitori possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, come pure consultare archivi, biblioteche ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative dell'ente. I Soci Sostenitori hanno la possibilità di designare un loro rappresentante che assista alle riunioni

del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Art.11 Assemblea della Fondazione

L'assemblea della Fondazione, costituita dai Fondatori, si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata spedita ai Fondatori con almeno quindici giorni di preavviso.

I Fondatori partecipano all'Assemblea con un voto ciascuno indipendentemente dalla quantità e dal

tipo di apporto alla Fondazione.

L'Assemblea della Fondazione è validamente costituita con la presenza degli attuali Soci Fondatori e delibera con il loro voto unanime.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- deliberare le modifiche dello statuto;
- deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- deliberare l'accettazione di nuovi Fondatori;
- nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione determinandone l'eventuale emolumento;
- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base dei criteri indicati nell'art. 13 determinandone gli eventuali emolumenti;
- approvare il Bilancio preventivo e quello consuntivo;
- nominare tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti, indicandone il Presidente e stabilendone gli emolumenti;
- definire le linee di orientamento strategico per i programmi e gli obiettivi della Fondazione;
- stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui agli artt. 8 e 9 possano divenire Fondatori e Sostenitori.

La convocazione può essere richiesta da uno degli attuali Fondatori. Alle riunioni dell'Assemblea della Fondazione partecipano, con diritto di intervento ma non di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.

(Art. 12 Modifica di status)

L'Assemblea dei Soci Fondatori, con la presenza e con il voto favorevole dei suoi componenti, delibera la modifica di status richiesta da un Socio. Detta delibera può riguardare sia il passaggio da Socio Sostenitore a Socio Fondatore che da Socio Fondatore a Socio Sostenitore.

Art.13 Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- sei componenti così designati: ii.

due da Unione Parmense degli Industriali, due da Camera di Commercio e due da Università degli Studi di Parma.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, una volta nominati, rimangono in carica per tre esercizi, fino alla approvazione del bilancio consuntivo per l'ultimo esercizio di carica.

I componenti che per qualsiasi ragione cessino dalla carica nel corso del mandato sono sostituiti si conformità con quanto previsto per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

I sostituti cessano dall'ufficio insieme con l'intero collegio.

Alla scadenza del mandato si provvede al rinnovo del Consiglio con gli stessi criteri previsti nei precedenti commi. Il Consiglio uscente resta in carica, con pienezza di poteri, finché non si sia proceduto alla nomina o al rinnovo, anche mediante conferma, di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decade dalla carica. In tal caso il Fondatore che aveva designato il membro decaduto provvederà alla nomina del sostituto, che resterà in carica sino allo spirare del termine del mandato degli altri consiglieri.

Hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione i rappresentanti designati dai Soci Sostenitori, senza diritto di voto.

Art.14 Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Esso in particolare:

nomina il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione;

approva lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea della Fondazione;

approva i regolamenti di funzionamento della Fondazione, del Comitato Scientifico e quelli per

l'assegnazione di borse di studio;

delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;

dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo

Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;

- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati, nazionali o internazionali:
- delibera l'eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e ne regola l'organizzazione e il fimzionamento;

approva il profilo scientifico e didattico dei corsi predisposto dal Comitato Scientifico;

provvede alla nomina dei componenti il Comitato Scientifico di sua competenza;

- provvede alla istituzione di eventuali Collegi di Corso composti dai docenti stabili ad essi afferenti;
- provvede alla nomina ed alla revoca del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico e ne stabilisce il relativo trattamento economico e normativo;
- costituisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale dirigente determinandone ambiti di competenza e trattamento economico e normativo;

provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali

rappresentanze fuori Parma;

delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente, al Comitato Scientifico, ad altri Consiglieri, al Direttore Amministrativo e al Direttore Scientifico in aggiunta a quelli già loro spettanti per statuto;

designa procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art.15 Convocazione del Consiglio di amministrazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente. In caso di assenza o impedimento di questi, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente.

Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione avverrà mediante lettera raccomandata, fax o email con un preavviso ordinario di 10 gg. che in caso di urgenza potrà essere ridotto secondo la necessità del caso.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza di almeno la metà dei componenti, quando il presente statuto non richieda maggioranze qualificate.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa con voto consultivo il Direttore, che assolve alle funzioni di segretario del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno in relazione alle materie trattate, può invitare alle sue riunioni uno o più soggetti esterni al Consiglio stesso.

E' consentito tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione in tele/videoconferenza, purché siano garantiti i fondamentali diritti di partecipazione, e cioè: siano presenti in un unico luogo almeno il Presidente ed il Segretario della riunione, vi sia la possibilità di identificare i partecipanti, vi sia la possibilità che ciascuno di essi possa intervenire in ogni momento e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 16 Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea della Fondazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Egli presiede l'Assemblea dei Fondatori, ne indice l'ordine del giorno, ne indirizza e ne coordina l'attività. Convoca l'Assemblea della Fondazione, anche al di fuori dei casi statutariamente previsti, ogni qualvolta egli ritenga necessario un raccordo istituzionale, vuoi per l'esame di prospettive di sviluppo innovativo degli assetti funzionali della Fondazione, vuoi per l'esame di particolari elementi di fatto e/o di diritto suscettibili di impatto sulle strategie della Fondazione medesima.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della fondazione; può delegare singoli compiti al Vice Presidente, che, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della fondazione.

Il Presidente inoltre:

determina il trattamento economico e giuridico del personale non dirigente, con riferimento ai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore commercio e servizi;

decide sulle spese correnti, sui contratti e sulle convenzioni, sugli incarichi di collaborazione e consulenze di esperti, sulle assunzioni di personale non dirigente entro il limite numerico approvato dal Consiglio di Amministrazione, nonché su quanto altro necessario al funzionamento della Fondazione, in conformità con i programmi ed i disciplinari deliberati dal Consiglio di Amministrazione:

decide e provvede su quanto delegatogli dal Consiglio di Amministrazione.

Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico, assicurandone il necessario coordinamento.

Art.17 Direttore Amministrativo

Il Direttore Amministrativo è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed ha la responsab della gestione operativa della Fondazione.

Il Direttore Amministrativo in particolare:

attua i programmi economico-finanziari deliberati dal Consiglio di Amministrazione

predispone, in accordo con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli schemi del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo accompagnati da una relazione annuale sulle attività svolte e/o progettate;

predispone, in accordo con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i programmi di attività logistica e organizzativa;

dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è capo del personale dipendente della stessa;

è responsabile del coordinamento e del controllo delle attività degli enti o dei collaboratori esterni di cui la Fondazione si avvale per gli aspetti di natura gestionale;

funge da segretario del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali che sottoscrive con il Presidente:

supporta il Presidente del Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle relazioni che lo stesso intrattiene con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno nell'interesse della Fondazione.

Art.18 Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione costituisce un Comitato Scientifico che definisce il profilo

scientifico e didattico dei corsi da sottoporre all'approvazione del Consiglio medesimo.

Del Comitato Scientifico fanno parte:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione che lo presiede;

n. 3 componenti designati dal Rettore dell'Università degli Studi di Parma;

da 6 a 9 componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione fra personalità fornite di adeguate competenze tecnico-scientifiche e di indiscusso prestigio nell'Unione Europea;

il Direttore Scientifico.

Il Direttore Amministrativo assiste alle riunioni del Comitato Scientifico con funzione consultiva. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza semplice dei suoi membri: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Esso resta in carica per il periodo di carica del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Art. 19 Direttore Scientifico

Il Direttore Scientifico ha il compito di gestire l'attività scientifica e didattica della Fondazione secondo le linee definite dal Comitato Scientifico ed approvate dal Consiglio di Amministrazione. Egli funge altresì da Segretario per la verbalizzazione delle sedute del Comitato Scientifico.

Il Direttore Scientifico viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, d'intesa col Rettore dell'Università degli Studi di Parma.

Il Direttore Scientifico in particolare:

 predispone il programma didattico-scientifico dei corsi da sottoporre alla valutazione del Comitato Scientifico e, sulla base del parere di quest'ultimo, alla approvazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente dello stesso;

predispone, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'elenco dei docenti e delle collaborazioni di personalità del mondo scientifico nazionale ed internazionale per lo

svolgimento delle attività didattiche;

- gestisce i rapporti con i docenti e gli allievi sul piano scientifico e didattico;

- coordina e controlla l'attività degli studiosi e dei ricercatori che beneficiano di contributi o borse della Fondazione.

Art.20 Collegio dei Revisori

Il controllo contabile sulla gestione della Fondazione è esercitato da un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre componenti effettivi e da due supplenti nominati dalla Assemblea della Fondazione, scelti fra gli iscritti al Registro dei revisori contabili.

Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa.

I Revisori dei Conti devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Collegio dei Revisori dei conti durano in carica tre esercizi, con scadenza in coincidenza con il Consiglio di Amministrazione, e sono prorogati nell'ufficio fino alla nomina dell'intero nuovo Collegio nei suoi membri effettivi.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei conti è redatto verbale trascritto in apposito registro.

Art.21 Esclusione e recesso

L'Assemblea della Fondazione decide all'unanimità l'esclusione di Fondatori e di Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

I Fondatori e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del codice civile.

In caso di recesso o esclusione del Fondatore, il componente del Consiglio di Amministrazione designato dal Fondatore recedente o escluso cessa immediatamente di farne parte.

Art.22 Liquidazione

In caso di liquidazione ed estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio netto residuo dell'ente sarà devoluto ad altro ente o istituzione che persegua finalità analoghe a quelle della Fondazione, secondo quanto stabilito dall'Assemblea della Fondazione.

Al fine di provvedere alle attività di liquidazione l'Assemblea della Fondazione nomina un liquidatore che può essere scelto anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

Art.23 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to: Cesare Azzali.

F.to: Carlo Maria Canali.

